

### **Segnalazione per il Servizio Novità**

(a cura della dott.ssa Debora Tripiccione)

Magistrato di sorveglianza – Impugnazione della decisione ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, L. 26 luglio 1975, n. 354 – Forma- Atto redatto personalmente da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria – Inammissibilità – Ragioni- Conseguenze.

La Prima Sezione della Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile l'impugnazione, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354, redatta personalmente da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria, in quanto, in assenza di una diversa previsione di legge, l'atto va proposto secondo le forme previste dagli artt. 573 e 100 cod. proc. pen., con conseguente necessità di redazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 R.D. n. 1611 del 1933.

*Sezione Prima, c.c. 17/11/2016 (dep. 09/03/2017), n. 11248, Presidente A. Cortese, Estensore R. Magi.*